

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall'Abogado [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), rappresentata e difesa, dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Roma (C.F. [OMISSIS] P.E.C. [OMISSIS]), avverso la delibera in data 12/03/2019, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina la richiesta di dispensa dalla prova attitudinale.

La ricorrente Ab. [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore Avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è comparso l'Avv. [OMISSIS];

Udita la relazione del Consigliere avv. Daniela Giraudo

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso.

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso riportandosi agli atti.

l'Avv. Giovanni Malinconico ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

Con domanda di data 13.3.2018 l'Abogado [RICORRENTE] chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina la dispensa della prova attitudinale ai sensi degli artt. 12 e 13 D.Lgs. 96/2001. La ricorrente produceva una relazione sulle attività svolte nel triennio 2015/17 evidenziando che si trattava sostanzialmente di incarichi stragiudiziali e

dunque la documentazione comprovante tale attività consisteva in memorie, email, carteggi epistolari, atti di conferimento incarichi e parcelle.

Nella documentazione prodotta venivano allegate diverse lettere di incarico e relative parcelle, redatte sulla carta intestata della ricorrente, che riportava la dizione “*Avvocato Comunitario Stabilito*” e l’indicazione della duplice iscrizione, all’ordine di Latina e al Collegio Spagnolo di Santa Cruz de La Palma.

Produceva ulteriore documentazione afferente all’attività del triennio indicato nonché dimostrava l’avvenuto conseguimento dei crediti formativi, attestazione comprovante la regolare iscrizione nel collegio spagnolo ed il rispetto nel versamento degli oneri contributivi e della quota di iscrizione all’Albo.

Il Consiglio dell’Ordine nel corso dell’istruttoria in data 25.5.2018 e in data 25.6.2018 instava per avere chiarimenti, e la Commissione Avvocati stabiliti in data 18.9.2018 audiva la ricorrente.

All’esito il Consiglio notificava in data 30.11.2018 la delibera di avvio di diniego della dispensa dalla prova attitudinale, concedendo termine per la presentazione di memorie che venivano depositate in data 28.12.2018.

Successivamente il Consiglio convocava la ricorrente in data 12.03.2019 per ulteriori chiarimenti e, all’esito, deliberava il diniego alla richiesta di dispensa dalla prova attitudinale con la seguente motivazione:

“Il Consiglio espletato l’iter finalizzato alla verifica delle condizioni per l’ottenimento della dispensa, vista la nota del 30.11.2018 con cui si invitava a dedurre sulla proposta di diniego deliberata il 20.11.2018; viste le note della stessa inviate il 4.06.2018, il 26.6.2018 e il 28.12.2018 preso atto altresì delle dichiarazioni informative dalla stessa rese innanzi il COA il 2.03.2019; ritenuto che vi sia stato un utilizzo illegittimo del titolo di Avvocato ed, in ogni caso, che sia stata violata la disposizione della legge 2 febbraio 2001 n. 96 in quanto non risulta in nessuno degli atti presentati la spendita del titolo di provenienza, cioè abogado; ritenuto inoltre che anche secondo giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 5073/2016) ciò non integra il corretto espletamento dell’attività forense utile all’ottenimento della dispensa. Delibera di denegare la richiesta di dispensa ex art. 13 della richiamata legge”.

Avverso detta delibera, notificata via pec il giorno 9.04.2019, l’Abogado [RICORRENTE] ha proposto ricorso con il ministero dell’Avv. [OMISSIS], depositato, il 29.04.2019 a mezzo pec al Consiglio dell’Ordine di Latina con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia, respinta ogni contraria istanza, riformare l’impugnata delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina e per l’effetto ammettere i motivi del ricorso,

con conseguente accoglimento della domanda di dispensa della prova attitudinale proposta dalla ricorrente.

La ricorrente formula, a sostegno delle tratte conclusioni, le seguenti argomentazioni:

a) difetto di motivazione del provvedimento, in quanto dalla documentazione presentata emergeva che la stessa avesse utilizzato il titolo di 'Avvocato comunitario stabilito';

La ricorrente assume infatti di avere prodotto documentazione sufficiente, dal punto di vista qualitativo e quantitativo a comprovare di avere esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione di "*avvocato comunitario stabilito*" per almeno tre anni, sostenendo che tale dicitura sia aderente alla normativa vigente. Evidenzia che nelle lettere d'incarico prodotte fosse chiaramente evidenziata la dichiarazione d'intesa con un professionista abilitato all'esercizio di avvocato nello Stato italiano e di avere sempre anteposto la sigla "abg" e non "avv" alla propria sottoscrizione. Asserisce che tale assunto comproverebbe l'utilizzo in buona fede del titolo.

b) illegittimità del provvedimento per non essere stato concluso nel termine di legge di 90 giorni di cui al D.Lgs. n. 96/2001 dalla data di presentazione dell'istanza. La ricorrente assume che il procedimento di dispensa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 96/01 ha la durata di mesi tre, ma che nel caso di specie le integrazioni richieste dal COA sono state due e hanno sospeso il termine per più volte. Con il decorso della sospensione feriale si sarebbero ulteriormente prolungati i tempi della decisione e, in buona sostanza, il procedimento si sarebbe protratto ben 180 giorni oltre i tre mesi previsti dalla normativa.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina si è costituito depositando a mezzo pec atto di costituzione in data 19.10.2021 in cui chiede la reiezione del ricorso dell'Abogado [RICORRENTE] avverso il proprio provvedimento di diniego dell'istanza di dispensa dalla prova attitudinale.

Nella memoria il COA ripercorre e commenta il contenuto dell'art. 12 del D.lgs 96/2001 che detta i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale nonché rammenta il contenuto dell'art. 7, comma 1 che determina compiutamente l'utilizzo del titolo di origine ribadendo che, per giurisprudenza di Cassazione -che illustra - essendo stata svolta da parte della ricorrente attività "illegalmente" ovvero con una inesatta spendita del titolo il ricorso non potrà essere accolto.

Infine, con nota depositata a mezzo pec in data 20.10.2021 l'abogado [RICORRENTE] ha depositato il mandato conferito al nuovo difensore Avv. Riccardo Bacco del Foro di Latina stante la cancellazione dall'albo speciale Cassazionisti e giurisdizioni superiori dell'Avv. Simona Serafini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di ordine logico va affrontato per primo il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa denuncia l'illegittimità del provvedimento per non essere stato concluso nel termine di legge di 90 giorni di cui al D.Lgs. n. 96/2001 dalla data di presentazione dell'istanza.

La censura non coglie nel segno, posto che è del tutto pacifico che il termine previsto è di natura ordinatoria e non perentoria, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio e, in ogni caso, decorre alternativamente dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine per la sua integrazione; pertanto, l'eventuale superamento non comporta la nullità del provvedimento emesso.

In punto va ricordata *ex plurimis* Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 26 ottobre 2020 *"Il termine trimestrale, entro cui il COA decide sulla domanda di iscrizione all'Albo ordinario con dispensa dalla prova attitudinale ex D.Lgs. 96/2001, è ordinatorio ed è in ogni caso interrotto nella ipotesi di richiesta di chiarimenti"*. (nello stesso senso: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 8 ottobre 2019, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2015, n. 38, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2015, n. 37).

Con riferimento al primo motivo – *i.e. difetto di motivazione del provvedimento* - è necessario preliminarmente rammentare che il precipuo compito del COA territoriale è quello di verificare la concreta ed effettiva attività esercitata dall'abogado in Italia.

Sul punto non si può che confermare la più recente giurisprudenza domestica e ribadire come spetti al Consiglio dell'Ordine territoriale apprestare tutela alla *"funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che nel nostro Paese operino "soggetti scarsamente qualificati o che siano all'oscuro delle peculiarità del "diritto italiano. Per tale motivo il Consiglio dell'Ordine è affidatario di "un potere valutativo di ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle "attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla "prova attitudinale deve, pertanto, procedere a verificare che "questi abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività "stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di "rilevanti interruzioni"* (Consiglio Nazionale Forense, n. 180 del 9 ottobre 2020).

Va inoltre rammentato che l'art. "13, comma 3, riconosce al Consiglio dell'Ordine chiamato a pronunciarsi "sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in "particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella "possibilità di invitare l'avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni "necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla "documentazione prodotta".

Ritiene, quindi, il Collegio, nel confermare e ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza richiamata, in particolar modo nella parte in cui viene evidenziato l'ampio potere valutativo dei COA nei casi di cui alla presente fattispecie, di dover condividere appieno le motivazioni addotte dal COA di Latina.

Infatti per quanto attiene al motivo sub a) *difetto di motivazione del provvedimento in quanto dalla documentazione presentata emergeva che la stessa avesse utilizzato il titolo di 'Avvocato comunitario stabilito'* si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'utilizzo da parte di un avvocato stabilito del titolo di Avvocato e non di Abogado nel triennio per ottenere la dispensa dalla prova attitudinale osta all'iscrizione nell'albo degli avvocati integrati.

In questo senso si rinviengono sia Cassazione civile, sez. un., 15/03/2016, n. 5073, a cui fa correttamente riferimento il Consiglio dell'Ordine, che afferma *"L'avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell'Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 115 del 1992, se - nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 12 del d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale - abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, tale presupposto non essendo, invece, integrato ove l'avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con quello professionale di origine"*.

Nello stesso senso si esprime anche la giurisprudenza domestica (CNF sentenza del 12 settembre 2018, n. 104) che ha affermato che *"Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'abogado che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l'abbreviazione "Avv.", anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante"* (in arg. pure CNF, sentenza del 26 settembre 2014, n. 115, relativa all'uso delle sigle "Avv. S." e "Avv. Stab.").

Dall'esame della documentazione prodotta si evidenzia peraltro come la ricorrente non abbia sempre utilizzato la sigla "abg" in calce, posto che nelle lettere d'incarico è utilizzata la dizione "il professionista".

La sigla è poi pacificamente non rispettosa del dettato normativo che fa esplicito riferimento all'art. 7 del D.lgs, 96/01, I comma che afferma testualmente che *"Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo*

professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato", cosa che non risulta la ricorrente abbia fatto in alcuno degli atti prodotti, così configurandosi proprio quella confusione che la norma vorrebbe escludere.

Per i motivi enunciati, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, N° 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.2934, n.37; Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi .28 dicembre 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria